



Misure urgenti per assicurare sicurezza e stabilità finanziaria nonché in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea

A.S. 1165

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	1165
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea
Iniziativa:	Governativa
Commissione competente :	Commissione parlamentare per le questioni regionali
Sede:	consultiva

Contenuto

Il provvedimento, **all'articolo 1** modifica il [decreto legge n. 21 del 2012](#), recante "norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni". I poteri speciali riguardano l'esercizio del potere di veto o l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni da parte dell'Esecutivo per contratti o accordi in cui la controparte sia un soggetto esterno all'Unione europea. Tali poteri sono assistiti da un obbligo di notifica applicabile alle parti contraenti delle citate operazioni che consenta all'esecutivo il tempestivo esercizio del veto. La norma viene aggiornata in considerazione dell'evoluzione tecnologica intercorsa nel settore delle comunicazioni, e dei connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale, includendo i contratti che abbiano ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, nonché le acquisizioni di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione.

L'articolo 2 introduce la disciplina transitoria applicabile per garantire la stabilità finanziaria in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo e fornisce le definizioni di alcune espressioni utilizzate nel testo del decreto.

L'articolo 3 disciplina la continuazione nel periodo transitorio (definito come il periodo tra la data di recesso e il termine del diciottesimo mese successivo) dell'attività da parte di banche, imprese di investimento e istituti di moneta elettronica già autorizzati alla prestazione dei relativi servizi. La possibilità di continuare ad operare è condizionata, per i soggetti che operano su base stabile in Italia, alla notifica alle autorità competenti e alla presentazione di una istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività entro sei mesi dalla data di recesso. Per i soggetti che operano in regime di libera prestazione, ferma restando la necessità della notifica, sono escluse alcune attività: per le banche, la possibilità di effettuare la raccolta del risparmio; per le imprese di investimento, la possibilità di operare nei confronti dei clienti al dettaglio.

L'articolo 4 elenca i soggetti del Regno Unito operanti in Italia che sono tenuti a cessare l'attività entro la data di recesso: istituti di pagamento, gestori di fondi, organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), istituti di moneta elettronica che operano in regime di libera prestazione dei servizi o tramite agenti o soggetti convenzionati.

L'articolo 5 indica i soggetti italiani per i quali, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito, viene consentita la prosecuzione dell'attività nel periodo transitorio. La prosecuzione viene condizionata ad obblighi di notifica alle autorità competenti e alla presentazione dell'istanza di autorizzazione allo svolgimento delle relative attività, entro 12 mesi anteriori alla fine del periodo transitorio.

L'articolo 6 disciplina la possibilità che i gestori di sedi di negoziazione italiani possano continuare a svolgere la propria attività nel Regno Unito e, viceversa, che i gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito possano continuare a svolgere la propria attività sul territorio della Repubblica.

L'articolo 7 stabilisce l'obbligo per le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica di mantenere l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.

L'articolo 8 stabilisce, per le banche e le imprese di investimento che possono continuare a svolgere

attività e servizi bancari e di investimento nel periodo transitorio, l'adesione di diritto ai sistemi italiani di garanzia dei depositanti aderenti e di indennizzo degli investitori. **L'articolo 9**, relativo al settore assicurativo, dispone la cancellazione delle imprese di assicurazione del Regno Unito, operanti nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che di libera prestazione dei servizi, dall'elenco delle imprese Ue dopo la data di recesso. Nel periodo transitorio le imprese di assicurazione del Regno Unito proseguono l'attività nei limiti della gestione dei contratti in essere e delle coperture in corso alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti.

Ai sensi del successivo **articolo 10** anche gli intermediari assicurativi o riassicurativi del Regno Unito cessano la loro attività entro la data di recesso e sono cancellati dal relativo registro. Per tutelare i clienti, sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso.

L'articolo 11 dispone la prosecuzione dell'attività delle imprese italiane di assicurazione o riassicurazione operanti nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi.

L'articolo 12 interviene sulla disciplina dei limiti di investimento dei fondi pensione: a tali fini, i fondi di investimento del Regno Unito sono assimilati ai fondi europei, per tutto il corso del periodo transitorio. Si consente dunque ai fondi pensione italiani di continuare ad investire in fondi del Regno Unito.

L'articolo 13 reca una disposizione di carattere generale e dispone il mantenimento della legislazione vigente in materia fiscale durante il periodo transitorio previsto dall'accordo di recesso raggiunto il 22 novembre 2018.

Gli articoli 14, 15, 16 e 17 contengono norme in materia di: soggiorno in Italia dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; concessione della cittadinanza italiana ai cittadini del Regno Unito; potenziamento dei servizi consolari italiani nel Regno Unito; prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale.

In particolare, **l'articolo 17** reca una normativa transitoria in materia di tutela della salute. Si prevede che le norme europee in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, di cui al [regolamento \(CE\) n. 883/2004](#), continuino ad applicarsi, per quanto riguarda i diritti in materia di tutela della salute, ai cittadini del Regno Unito ed agli apolidi e rifugiati soggetti alla legislazione di tale Stato, nonché ai relativi familiari e superstiti. La prosecuzione in via transitoria riguarderà tutte le fattispecie di tutela della salute ivi disciplinate e le relative procedure di rimborso tra istituzioni. Tra tali fattispecie rientrano le prestazioni sanitarie medicalmente necessarie, la copertura dei rischi di malattia e le cure programmate.

L'articolo 18 autorizza la sottoscrizione di quote di capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) da parte dell'Italia per un ammontare pari a circa 6,9 miliardi di euro. La sottoscrizione dell'Italia è resa necessaria per sostituire il capitale sottoscritto dal Regno Unito e garantire in tal modo l'operatività, la solvibilità e il merito di credito della Banca. Ad esito della sottoscrizione, la quota di capitale dell'Italia aumenterà dal 16,1 al 19,2 per cento.

L'articolo 19 reca disposizioni per il sostegno all'attività internazionale del Governo. I commi dall'1 al 3 disciplinano, recando le relative coperture, la facoltà di assunzione di personale da parte del Ministero dell'economia connessa alla presidenza italiana del G20 nel 2021 e ai negoziati europei e internazionali in materia economico-finanziaria.

Gli articoli da 20 a 23 del provvedimento in esame consentono la prosecuzione delle misure di supporto allo smaltimento dei crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, tramite la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS).

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

La materia "**tutela della salute**", oggetto della disciplina transitoria di cui all'articolo 17, rientra tra le materie di legislazione concorrente ai sensi dell'[articolo 117, terzo comma, della Costituzione](#). Tuttavia, trattandosi nel caso specifico di disposizioni riguardanti cittadini di uno Stato estero, ai quali si continuerà ad applicare una normativa dell'Unione europea (il [regolamento \(CE\) n. 883/2004](#)), appare prevalente l'aspetto attinente alla disciplina dei rapporti internazionali dello Stato, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a).

Le rimanenti disposizioni del provvedimento sono invece riconducibili a materie di esclusiva competenza statale come quella, appena ricordata, dei **rapporti internazionali dello Stato e dei rapporti con l'Unione europea** (art. 117, secondo comma, lettera a) quella "**immigrazione**" (art. 117, secondo comma lettera b), quelle "**tutela del risparmio, mercati finanziari**" e "**tutela della concorrenza**" (art. 117, secondo comma, lettera e) e quella "**cittadinanza**" (art. 117, secondo comma, lettera i).

Senato: nota breve n. 75
Camera: nota Questioni regionali n. 19
9 aprile 2019

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
QR0019